

ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 26

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti assegnati, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro dei membri assegnati.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi, come da espressa dichiarazione di voto, i quali devono allontanarsi dall'aula;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione facendolo constare alla Presidenza;

Articolo 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (voti validi), fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono e si ritengono tali anche quelli che, senza abbandonare l'aula, non prendono parte alla votazione;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio.

Articolo 28

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e aperte agli organi di informazione.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta o fuori dalla sede municipale.

Articolo 29

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 30

Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti composte da un componente designato da ciascuno dei gruppi consiliari formalmente costituiti all'atto dell'insediamento: il Consiglio, nel prendere atto dei designati, nomina tra essi il Presidente.

2. Le commissioni permanenti sono quattro, corrispondenti agli attuali settori comunali, ed il regolamento delle sedute consiliari ne fissa la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei responsabili della direzione e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. In caso di votazione i membri della Commissione consiliare esprimono un numero di voti pari a quelli rappresentati in Consiglio comunale dai rispettivi gruppi di appartenenza.

Articolo 31

Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Commissioni speciali e d'inchiesta, composte di soli consiglieri designati da ciascuno dei gruppi consiliari formati ai sensi del precedente art. 19 dello Statuto, possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei componenti (consiglieri assegnati) e con deliberazione adottata a maggioranza dei membri componenti il Consiglio, per svolgere incombenze particolari o inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. Il Consiglio comunale, dopo la presa d'atto dei designati, nomina tra essi il Presidente della Commissione.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente vengono fissati i poteri della Commissione, supporti tecnici e professionali per operare, il personale comu-